

SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

	LAVORATORI	DIRIGENTI	Datore di Lavoro RSPP	ATTREZZATURE DI LAVORO
SOGGETTI FORMATORI	previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici		<ul style="list-style-type: none"> - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Università e scuole di dottorato - INAIL - Corpo nazionale/Provinciale dei vigili del fuoco - Scuola superiore della pubblica amministrazione - associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori - enti bilaterali e organismi paritetici - fondi interprofessionali di settore - ordini e collegi professionali di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - INAIL - associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori - ordini e i collegi professionali di settore - aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature - soggetti formatori con esperienza - enti bilaterali e organismi paritetici - scuole edili
DOCENTI	da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.		docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi
ORGANIZZAZIONE CORSI	<ul style="list-style-type: none"> - soggetto organizzatore (può essere il datore di lavoro) - un responsabile del progetto formativo (può essere il docente); - docenti; - max. 35 partecipanti; - registro di presenze; - max. 10% assenze; - contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché la specifica tipologia contrattuale 		<ul style="list-style-type: none"> - un responsabile del progetto formativo - max. 35 partecipanti - registro presenze - max. 10% assenze 	<ul style="list-style-type: none"> - un responsabile del progetto formativo (può essere il docente); - registro presenze; - max. 24 partecipanti - per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 effettuate in area idonea; - max. 10% assenze
DURATA	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione generale (min. 4 ore) - Formazione specifica <ul style="list-style-type: none"> o 4 ore settori rischio basso; o 8 ore settori rischio medio; o 12 ore settori rischio alto. - Per i preposti formazione aggiuntiva specifica di min. 8 ore - Per i dirigenti min. 16 ore 		<ul style="list-style-type: none"> - RISCHIO BASSO 16 ore - RISCHIO MEDIO 32 ore - RISCHIO ALTO 48 ore (non comprensive della formazione di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze) 	Dipende dalla specifica attrezzatura
VALUTAZIONE	prova di verifica solo per i preposti	prova di verifica	verifica di apprendimento (colloquio o test obbligatori)	prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
AGGIORNAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - min. 6 ore quinquennali - se la formazione pregressa è stata effettuata da più di 5 anni, l'aggiornamento dovrà avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo 		<ul style="list-style-type: none"> - RISCHIO BASSO 6 ore - RISCHIO MEDIO 10 ore - RISCHIO ALTO 14 ore 	entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici
NUOVA ATTIVITÀ NUOVA ASSUZIONE	anteriamente all'assunzione (se non è possibile contestualmente all'assunzione, da completare entro 60 gg)	anche per i preposti, avviare i corsi in modo che vengano conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo	entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	

	LAVORATORI	DIRIGENTI	Datore di Lavoro RSPP	ATTREZZATURE DI LAVORO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	No formazione se i soggetti hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente già approvati		non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente già approvati	I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
FORMAZIONE PREGRESSA RICONOSCIUTA	Formazione svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni dei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.	<ul style="list-style-type: none"> - formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 - Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 - esonerati dalla frequenza dei corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94) - possesso dei requisiti di RSPP (artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 81/08) 	<p>sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento; - corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; - corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.